

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5136 del 07/10/2022
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA GATTI S.R.L. INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI SITO IN VIA S. ALLENDE N. 11/A, CASTELNUOVO RANGONE (MO). (RIF. INT. N. 02247940360/106), MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5390 del 07/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sette OTTOBRE 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **GATTI S.R.L.** INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI SITO IN VIA S. ALLENDE N. 11/A, CASTELNUOVO RANGONE (MO). (RIF. INT. N. 02247940360/106)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2124/2018”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata la **Determinazione n. 1956 del 22/04/2021** di Modifica Sostanziale AIA rilasciata alla Ditta GATTI S.r.l. in qualità di gestore dell’impianto per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5 All. VIII, D.Lgs. 152/06) avente sede legale e produttiva in Via Allende n.11/A, in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), per una capacità di trattamento di sottoprodotti animali pari a 288

t/giorno (utilizzo entrambe le linee produttive - classica e ad umido - in modo continuativo 7 giorni su 7 e 24 h/g);

richiamata, in particolare, la **Det. n. 5525 del 04/11/2021** di aggiornamento e prima modifica non sostanziale AIA e la **Det. n. 4045 del 08/08/2022** di modifica generale d'ufficio delle AIA, a seguito di verifica normativa relativa agli autocontrolli;

vista la domanda di modifica non sostanziale AIA inviata dalla Ditta il 09/08/2022 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 132302 del 09/08/2022, successive integrazioni volontarie del 09/09/2022 (assunte agli atti con prot. n. 148039 del 12/09/2022) e del 03/10/2022 (assunte agli atti con prot. n. 161192) con le quali il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico e gestionale, consistenti:

1. nella sostituzione dell'attuale termodistruttore (distroterm) con una nuova unità tecnologicamente più avanzata, di tipo rigenerativo, cioè, che non produce vapore, ma si occupa esclusivamente di bruciare le sostanze odorigene (alla domanda è allegata relazione del fornitore contenente descrizione tecnica del nuovo impianto);
2. nella richiesta di poter mantenere l'attuale distroterm (impianto di tipo recuperativo), come impianto di riserva in caso di avaria e/o manutenzioni straordinarie del nuovo apparecchio (funzione di backup), con utilizzo possibile esclusivamente in alternativa al nuovo impianto e solo per brevi periodi;
3. nell'aggiunta in disponibilità del sito IPPC di una nuova area adiacente al lato est, sul quale troverà sedime il nuovo combustore termico, mentre al momento la restante superficie resterà a verde, in attesa di un futuro utilizzo. Pertanto, la superficie complessiva del sito IPPC sarà la seguente:

	Superficie totale (m ²)	Coperta chiusa EDIFICI (m ²)	Coperta aperta TETTOIE (m ²)	Scoperte a verde (m ²)	Scoperta impermeabilizzata AREE DI TRANSITO, PARCHEGGIO, PIAZZALI (m ²)	Scoperta a disposizione per futuri ampliamenti (m ²)
Stato attuale	15019	3258	55	1951	5515	4240
Dopo la modifica non sostanziale	19863	3258	55	2435	5755	8360

4. nella richiesta di poter utilizzare olio combustibile BTZ con zolfo < 0,3% (Allegato 1) quale combustibile alternativo al gas metano nel solo generatore di vapore da 3,49 MW (punto di emissione E1), con funzionamento alternativo al generatore da 6,98 MW (emissione E5), che resta esclusivamente alimentato a metano. Nel caso d'impossibilità di utilizzo del gas naturale, dettata dal costo economico non sostenibile o dalla sua effettiva non disponibilità, si provvederà allo spegnimento del generatore di vapore da 6,98 MW ed all'accensione della caldaia da 3,49 MW (E1) che potrà essere alimentata a gas naturale, oppure, in alternativa, ad olio combustibile BTZ. Tale richiesta, obbligata dall'attuale situazione internazionale e non da una scelta volontaria, è finalizzata a disporre di una maggiore adattabilità energetica, consentendo una flessibilità nel cambio dei combustibili utilizzati per tutta la durata dell'attuale crisi energetica sulla base della disponibilità, dell'accessibilità e del costo specifico al fine, quindi, di continuare a garantire il servizio di trattamento dei SOA.

Il gestore, nella domanda suddetta specifica, in particolare, che:

a. dal punto di vista delle emissioni in atmosfera:

- sarà aggiunto un nuovo punto di emissione in atmosfera **E9** associato al nuovo combustore termico il quale avrà le medesime caratteristiche dell'attuale punto di emissione E3.

L'impianto di abbattimento associato sarà un combustore termico rigenerativo ed il tempo di permanenza fumi in camera di combustione, riferito alla portata massima ed alla temperatura in camera di combustione, sarà di 850°C e 1 sec. Una temperatura più alta di almeno 150 °C rispetto a quanto autorizzato ed un tempo di permanenza di almeno 1 secondo a fronte dell'attuale tempo >0,3 secondi, incrementa la capacità ossidativa delle sostanze odorigene;

- la richiesta di cambio di combustibile per E1 non comporterà modifiche alla portata ed alle concentrazioni massime autorizzate, infatti, da quanto riportato nel documento di dichiarazione dell'installatore (allegato alla domanda) l'utilizzo di olio combustibile BTZ consente il rispetto dei limiti massimi attualmente autorizzati per gli inquinanti. E' previsto, però, un aumento delle concentrazioni reali degli inquinanti a confronto dei livelli emissivi reali assicurati dall'utilizzo del metano;
- la posizione del nuovo combustore termico si sposta di circa 40 metri rispetto a quello esistente non comporterà modifiche al quadro emissivo odorigeno attuale in riferimento alla ricaduta esistente ai recettori, alla luce del ridotto spostamento, all'altezza invariata del camino (15 m), alla costanza della portata autorizzata al camino ed alle migliori prestazioni funzionali;
- è proposta l'esecuzione di due monitoraggi olfattometrici monte/valle sulla nuova emissione E9 con frequenza trimestrale;

b. dal punto di vista dei consumi energetici:

- è prevista una drastica riduzione del consumo di metano in quanto, a parità della portata di aria da trattare, il nuovo combustore termico necessita di circa il 10% di combustibile rispetto al distroterm esistente, in quanto non producendo vapore, richiede esclusivamente il consumo del metano necessario per mantenere ad alta temperatura il materiale refrattario presente all'interno della camera di combustione ed il calore contenuto nei fumi in uscita è utilizzato per preriscaldare le fume da termodistruggere in ingresso. Prendendo a riferimento i consumi di metano del 2021, a parità di SOA in ingresso trattati, è attesa una riduzione dei consumi di circa il 6,8%. Il consumo specifico medio dell'intero stabilimento di energia termica, riferito all'unità di massa dei materiali complessivamente trattati (NGJ), dovrebbe passare da 2,02 GJ/t (rif. anno 2021) a 1,88 GJ/t. Inoltre, il quadro complessivo dei consumi energetici previsti non varia a seguito della possibilità di poter utilizzare anche l'olio BTZ nella caldaia piccola associata ad E1;
- è richiesta l'aggiunta dell'olio combustibile BTZ ai monitoraggi associati ai combustibili;
- è previsto un aumento dell'efficienza energetica dello stabilimento in quanto il vapore che in futuro non sarà prodotto dal combustore termico, sarà prodotto in aggiunta (rispetto alla situazione attuale) dal generatore di vapore esistente (E5). Il rendimento di produzione del vapore per il termodistruttore è significativamente più basso rispetto alla caldaia (85% contro il 95% della caldaia); infatti, indipendentemente dalle esigenze di vapore dello stabilimento, il distroterm attuale deve comunque funzionare a pieno regime al fine di garantire la combustione degli odori, quindi, potenzialmente è possibile la produzione di vapore non utilizzabile, che va perso. A parità di consumo di combustibile, la caldaia modula la produzione di vapore in funzione delle effettive esigenze in atto ottenendo una maggiore produzione di vapore;

c. il nuovo combustore termico non ha fluidi termovettori in quanto non produce vapore, pertanto, per il funzionamento dello stesso è prevista l'eliminazione dell'olio diatermico e la necessità delle periodiche attività di manutenzione, compresa la sostituzione dell'olio stesso. Tali

operazioni saranno effettuate limitatamente al vecchio distroterm, se utilizzato e se necessarie;

- d. è prevista l'installazione di un serbatoio in acciaio fuori terra di 9 m³ in area esterna scoperta, dotato di bacino di contenimento al 110% e tetto (sempre metallico), posizionato su superficie impermeabile recintata con rete metallica e dotata di cancelletto di accesso con chiusura a chiave, con distanza da attrezzature e edifici pari ad almeno 5 m e messa a terra. Nella parte superiore il serbatoio sarà dotato di boccaporto dotato di appositi attacchi di carico e pescaggio, indicatore di livello e valvola limitatrice di carico. La tubazione in partenza dal serbatoio di alimentazione del generatore di vapore E1, sarà fuori terra ed aerea in prossimità del passaggio interno degli automezzi in ingresso/uscita dalla zona pulita dello stabilimento ad un'altezza tale da non recare intralcio alla circolazione (alla domanda è allegata planimetria del Layout e comunicazione del SUAP di avvio della pratica di esame progetto al competente ufficio dei V.V.F. di Modena in variante al C.P.I.);
- e. cambia il posizionamento del nuovo combustore termico che da interno al capannone, sarà posto esternamente, sempre comunque nel perimetro aziendale. E' stato elaborato documento previsionale d'impatto acustico nel quale viene evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali nei confronti dei ricettori individuati. E' prevista l'effettuazione di una verifica dell'impatto acustico ai ricettori in base alle effettive misure svolte al perimetro per la conferma del previsionale allegato;

dato atto che il 26/07/2022 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

richiamato il contributo tecnico del Servizio Territoriale ARPAE di Modena - Unità Presidio Territoriale di Modena pervenuto in data 03/10/2022 (assunto agli atti con prot. n. 161026) nel quale viene espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio delle modifiche richieste;

preso atto dell'ampliamento delle superfici a disposizione dell'azienda e dell'utilizzo di una piccola porzione della nuova area per la localizzazione del nuovo combustore termico e del serbatoio di stoccaggio del BTZ, si rammenta al gestore che nel caso in cui intenda apportare modifiche al proprio assetto impiantistico mediante l'utilizzo di tali superfici di proprietà è tenuto a seguire le procedure specifiche previste dalla normativa vigente;

preso atto dell'aggiunta di un nuovo serbatoio con relativo bacino di contenimento per lo stoccaggio dell'olio BTZ, il gestore dovrà rispettare quanto previsto dalla norma di settore in materia di antincendio ed anche per tale stoccaggio effettuare i controlli già previsti in AIA;

valutata positivamente la sostituzione del vecchio distroterm associato ad E3 con nuovo impianto più performante rispetto agli impatti sulle diverse matrici ambientali;

valutato, anche alla luce del parere suddetto, che:

1. per il punto di emissione E9 il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui analisi in triplo alla data di messa a regime per portata, inquinanti ed odori. L'impianto di combustione termico rigenerativo proposto risulta conforme a quanto previsto dalla normativa. Lo stesso servirà gli stessi impianti associati ad E3 ed avrà i medesimi limiti ed autocontrolli attualmente prescritti per E3 ad eccezione della temperatura di esercizio che dovrà essere $T > 850^{\circ}\text{C}$ e del tempo di permanenza che dovrà essere $> 1 \text{ sec}$;
2. il vecchio combustore termico associato al punto di emissione E3, una volta a regime E9, potrà essere utilizzato solo nel caso in cui il nuovo combustore termico necessiti di essere fermato per manutenzioni ordinarie e straordinarie. In tal caso, dovrà essere comunicata la data di inizio e fine di utilizzo del vecchio distroterm garantendo il rispetto dei limiti prescritti per E3,

compresi i parametri di esercizio (temperatura > 700°C e tempo di permanenza > 0,3 sec.) e la registrazione in continuo della temperatura nella camera di combustione. Non è necessario eseguire analisi di autocontrollo se la durata di funzionamento del distroterm associato ad E3 è limitata ai soli interventi suddetti sul nuovo combustore termico associato ad E9;

3. è possibile accogliere la richiesta di cambio di combustibile per il generatore associato al punto di emissione E1 da gas metano ad **olio combustibile (BTZ)**, nel rispetto dei limiti di concentrazione attualmente autorizzati. L'art. 25 c.1 delle NTA del PAIR 2020 riporta che *“dal 1 gennaio 2020 è vietato l'uso di olio combustibile negli impianti termici di cui al titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi”*, si ritiene che l'attuale situazione energetica internazionale che porta il gestore a richiedere l'utilizzo del BTZ, non come scelta volontaria, possa rientrare nella casistica di deroga prevista nell'art. 25 suddetto. Tuttavia, si rammenta che il Comune di Castelnuovo Rangone si trova in area “rossa” per il superamento di PM10 ed NOx, pertanto, il gestore deve prediligere l'utilizzo di metano e gas naturale quale combustibile;
4. ogni volta che sarà utilizzato olio combustibile (BTZ) nel generatore associato ad E1 è necessario il gestore comunichi la data di inizio e fine dell'utilizzo di tale combustibile ed effettui entro i primi 10 giorni autocontrollo per portata ed inquinanti (polveri, NOx ed SOx). L'autocontrollo associato alla prima volta di utilizzo del nuovo combustibile dovrà essere inviato anche agli enti suddetti entro 30 giorni dall'analisi. Se il generatore associato ad E1 sarà utilizzato ad olio combustibile (BTZ) per una durata consecutiva superiore ai sei mesi dovranno essere effettuati almeno due autocontrolli annuali. Inoltre, al piano di monitoraggio e controllo viene aggiunto anche il monitoraggio del consumo di olio combustibile BTZ;
5. è necessario che il gestore dopo l'entrata a regime di E9 effettui un **collaudo acustico** per verificare il rispetto dei limiti normativi come riportato nel documento previsionale d'impatto acustico allegato alla domanda di modifica AIA;

visto, inoltre, il documento presentato dal gestore in data 29/06/2022 (assunto agli atti con prot. n. 107884) relativo allo studio modellistico di ricaduta delle sostanze odorigene ai recettori, comprensivo delle risultanze analitiche (presentato in adempimento a quanto prescritto al punto 21 della Sezione D2.4 dell'Allegato I dell'AIA Det. n. 5525 del 04/11/2021);

alla luce del contributo del PTR Emissioni Industriali ARPAE recante prot. n. 140911 del 29/08/2022 nel quale vengono riportate valutazioni puntuali in merito al documento suddetto, si ritiene necessario che il gestore:

- prosegua il monitoraggio trimestrale delle concentrazioni di odore, anche alla luce della sostituzione dell'attuale distroterm associato ad E3 con nuovo combustore termico associato ad E9. Il monitoraggio dovrà essere eseguito per 12 mesi a far data dalla messa a regime del nuovo impianto su E2, E4, E7 ed E9. Al termine del monitoraggio dovrà essere presentata una nuova stima modellistica, considerando in input per ciascun trimestre il corrispondente valore di concentrazione di odore misurato nei monitoraggi periodici. Si ritiene, infatti, che l'utilizzo della media di un numero limitato di dati che presentano valori di concentrazione odore con elevata variabilità non sia idoneo a rappresentare l'effettivo impatto e, quindi, non consenta una piena valutazione dell'esposizione dei recettori. Inoltre, nel documento richiesto dovrà esserci piena corrispondenza tra il numero di recettori presi in esame e quelli riportati sulle mappe di diffusione. Il valore obiettivo sarà individuato a valle della valutazione dei risultati ottenuti dalla nuova modellistica richiesta.

Sino all'entrata a regime del nuovo combustore termico dovranno proseguire i controlli trimestrali per gli odori su E2, E3, E4 ed E7. All'entrata a regime di E9, il distroterm associato

ad E3 sarà spento ed utilizzato solo come impianto di supporto, pertanto, non sarà più necessario effettuare autocontrolli per lo stesso;

- al fine di verificare il corretto funzionamento del filtro a maniche associato al trasporto pneumatico delle farine nel locale A e, quindi, garantire anche una buona efficienza dello scrubber presente a valle, doti tale filtro di misuratore di pressione differenziale ed installi idoneo punto di prelievo. Si ritiene necessario aggiungere un autocontrollo annuale per polveri a monte dello scrubber;
- al fine di aumentare l'efficacia ed operatività dello scrubber valuti la fattibilità di dotare lo stesso di ulteriori elementi di controllo e, per migliorare ulteriormente il contenimento delle emissioni odorigene, valuti la possibilità di poter attuare ulteriori soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali su altri elementi costitutivi dell'installazione nel suo complesso;
- oltre alla sostituzione semestrale della soluzione di lavaggio dello scrubber, effettui anche uno svuotamento annuale completo della colonna e pulizia dei corpi di riempimento;

ritenuto necessario aggiornare le prescrizioni relative ai metodi di prelievo ed analisi, agli impianti di abbattimento, ai guasti e anomalie ed agli autocontrolli della sezione D2.4 dell'Allegato I AIA in riferimento al documento ARPAE Istruzione Operativa I85006/ER del 19/04/2022 "*Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*", aggiornato in base alla normativa vigente;

ritenuto necessario modificare da triennale a **biennale** la frequenza delle ispezioni programmate effettuate da ARPAE secondo quanto stabilito dalla Regione Emilia Romagna con Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 "*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024*";

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario, alla luce di tali modifiche e del contributo del PTR Emissioni industriali sopra richiamato, aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituendo interamente le sezioni prescrittive D2.2, D2.4, D3.1.4. e D3.1.5 dell'Allegato I dell'AIA;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 108/2022 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Beltrame, responsabile di Arpae-SAC di Modena;
 - come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale n. D.D.G. n.100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Marina Mengoli, Responsabile di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
 - le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- per quanto precede,

l'incaricato di funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare la Determinazione n. 2826 del 06/06/2022 di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e s.m. (in particolare, la Det. n. 5525 del 04/11/2021) rilasciate alla Ditta GATTI S.r.l. in qualità di gestore dell'impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5 All. VIII, D.Lgs. 152/06) avente sede legale e produttiva in Via Allende n.11/A, in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), come di seguito indicato:
 1. le Sezione **D2.2** “comunicazioni e requisiti di notifica”, **D2.4** “emissioni in atmosfera”, **D3.1.4.** “Monitoraggio e Controllo Consumo combustibili” e **D3.1.5** Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera” **dell'Allegato I** dell'AIA sono sostituite con quelle riportate nell'allegato al presente atto di modifica AIA;
 2. alla sezione **D3** la frequenza delle ispezioni programmate effettuate da ARPAE è modificata da triennale a **biennale** secondo quanto stabilito dalla Regione Emilia Romagna con Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 (periodicità vigente per il triennio 2022-2024). Si rammenta che la frequenza delle ispezioni programmate effettuate da ARPAE è stabilita dalla Regione Emilia Romagna con appositi provvedimenti di carattere generale.
- di stabilire che il presente provvedimento ha la medesima validità della **Determinazione n. 1956 del 22/04/2021 e s.m.;**
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 1956 del 22/04/2021 e s.m. (in particolare, la Det. n. 5525 del 04/11/2021), per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta GATTI S.r.l. ed al Comune di Castelnuovo Rangone, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castelnuovo Rangone;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 8 pagine e n.1 Allegato

ALLEGATO 2^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA DITTA GATTI S.R.L.

L'INCARICATO DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO 2^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA DITTA GATTI S.R.L.

- Rif. int. N. 02247940360/106
- sede legale e produttiva in Via Salvador Allende n.11/A, Castelnuovo Rangone (MO)
- impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5, All. VIII D.Lgs. 152/06 e ss.mm.).

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare all'**ARPAE di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone** **annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - a. i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - b. un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - c. un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti).

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dall'ARPAE di Modena in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quatuordecies comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) all'ARPAE di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente Provincia di Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa l'ARPAE di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della *normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della *normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena ed il Comune interessato in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di

Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'ARPAE di Modena.

6. le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I superamenti dei valori limite emissivi autorizzati, potranno essere suscettibili di sanzioni secondo l'art. 29-quattordices, comma 3 e comma 4 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.;

7. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE ed, in particolare, dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria **l'integrazione del Piano di Monitoraggio programmando specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso.

In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la *validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA).

8. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "valutazione di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.
9. I dati di registrazione in continuo per la rilevazione delle temperature dei cuocitori di entrambe le linee di lavorazione e dello stato On/Off degli impianti devono essere mantenuti a disposizione presso l'impianto per 5 anni;
10. Il gestore **entro 90 giorni dalla messa a regime di E9** deve:
 - a. effettuare un collaudo acustico mediante misure reali di rumore diurne e notturne presso i punti a confine e recettori al fine di verificare quanto riportato nel documento di valutazione previsionale d'impatto acustico del 05/08/2022;
 - b. inviare ad ARPAE di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone (MO) specifica relazione in cui siano descritti gli eventuali interventi di bonifica effettuati e siano riportati i risultati delle misurazioni svolte. Nel caso in cui siano rilevati superamenti dei limiti suddetti, nella relazione dovranno essere anche dettagliati gli ulteriori interventi di bonifica previsti e le tempistiche di attuazione;
11. il gestore al fine di verificare il corretto funzionamento del filtro a maniche associato al trasporto pneumatico delle farine nel locale A e, quindi, garantire anche una buona efficienza dello scrubber presente a valle dello stesso (evitando che quest'ultimo riceva quantitativi significativi di materiale particellare), dovrà:
 - a. **entro il 31/12/2022** dotare tale filtro a maniche di misuratore di pressione differenziale ed installare a valle dello stesso (prima dello scrubber) idoneo punto di prelievo con relativo

sistema di accesso (secondo quanto riportato anche nella successiva sezione D2.4 al capitolo “*Prescrizioni relative ai metodi di prelievo ed analisi*”);

- b. provvedere ad effettuare a valle del filtro a maniche un autocontrollo annuale per portata e polveri (da inserire anche nel report annuale, come da piano di monitoraggio). Il primo autocontrollo a valle del filtro a maniche **dovrà essere effettuato entro 3 mesi dalla scadenza suddetta** ed i risultati dovranno essere trasmessi ad ARPAE di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone (MO);

12. il gestore **entro il 31/12/2022** al fine di aumentare l’efficacia ed operatività del sistema ad umido (scrubber) dovrà inviare ad ARPAE di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone (MO) una relazione in cui sia valutata la fattibilità di dotare lo scrubber dei seguenti elementi (con eventuali tempistiche):

- a. regolazione automatica del dosaggio della miscela all’1% di un prodotto costituito da microrganismi selezionati ed enzimi attivi;
- b. due pompe con funzionamento alternato (ridondanza) per il dosaggio della miscela all’1% di un prodotto costituito da microrganismi selezionati ed enzimi attivi;
- c. sensore del livello del prodotto costituito da microrganismi selezionati ed enzimi attivi nel serbatoio di stoccaggio;
- d. sistema di allarme sullo stato di funzionamento ON-OFF delle 3 pompe di ricircolo del liquido di lavaggio;

13. il gestore **entro il 31/12/2022** al fine di migliorare ulteriormente il contenimento delle emissioni odorigene, nella relazione di cui al punto precedente, dovrà inserire anche una valutazione sulla possibilità di poter attuare ulteriori interventi di adeguamento/mitigazione, descrivendo le soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali individuate, prendendo in considerazione ad esempio: l’opportunità di agire eventualmente anche su E4 ed E7 ed impianti/filtri associati, sgravare le emissioni E2, E9 (ma anche E4 o E7) di parte degli effluenti più concentrati sotto il profilo odorigeno utilizzando gli stessi come aria comburente ai bruciatori delle caldaie e/o generatori di vapore esistenti (facendo attenzione ad alcune criticità).

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è riportato nella tabella sottostante.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 - Generatore di vapore 3,49 MW		PUNTO DI EMISSIONE E5 - Generatore di vapore 6,98 MW	PUNTO DI EMISSIONE E2 – Scrubber (*)	PUNTO DI EMISSIONE E3 - Distroterm (**)
Messa a regime	-	a regime funzionamento o a metano	(%) funzionamento ad olio combustibile BTZ	a regime	a regime	(§) utilizzato solo come impianto di backup
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	1.000		9.120	30.000	6.700
Altezza minima (m)	-	10		-	25	15
Durata (h/g)	-	24 h/g – funzionamento alternato a E5		20	24	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	5 (°)	5	5 (°)	-	5

Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nmc)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	35 (°)	35	35 (°)	-	35
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nmc)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	350	350	350	-	350
Ammoniaca (come NH ₄) - mg/Nmc	EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020	-	-	-	-	70
Concentrazione di odore (UO/mc)	UNI EN 13725	-	-	-	(#)	-
Impianto di depurazione	-	-	-	-	Filtro a maniche + Scrubber con soluzione contenente microrganismi selezionati ed enzimi attivi	Combustore termico recuperativo
Frequenza autocontrolli	-	<i>Annuale per portata ed NOx</i>	(%)	<i>Annuale per portata ed NOx</i>	<i>Trimestrale per portata ed odori (#)</i> <i>Annuale per portata e polveri (a valle del filtro a maniche) (\$)</i>	<i>Semestrale per Portata ed inquinanti</i> <i>Trimestrale per portata ed odori</i> <i>Autocontrolli da effettuare solo fino all'entrata a regime di E9</i>

(*) **E2 – Emissioni inviate allo scrubber:**

- Aspirazione da locale lavorazione e locale stoccaggio SOA linea a secco e ad umido
- Aspirazione aria in uscita filtro a maniche del trasporto pneumatico delle farine nel locale A

(**) **E3 – Emissioni di lavorazioni inviate al Distroterm quando in funzione → medesime inviate ad E9**

(%) in caso di utilizzo di BTZ rispettare quanto prescritto ai punti **D2.4.7 - 8 e 9**

(§) dalla data di entrata a regime di E9, il vecchio distroterm a servizio di E3 dovrà essere fermato e potrà essere attivato solo nel caso in cui il nuovo distroterm necessiti di essere fermato per manutenzioni ordinarie e straordinarie secondo le modalità prescritte al punto **D2.4.10**

(°) **E1 ed E5** – I limiti di emissione si intendono rispettati in quanto l'impianto termico viene alimentato con gas metano (impianti termici esistenti)

(#) rif. prescrizione **D2.4.24** Il "valore obiettivo" sarà definito in seguito alla presentazione di specifica relazione tecnica, comprensiva di valutazione delle ricadute con adeguato modello matematico.

(\$) rif. prescrizione specifica **D2.2.11**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E4 - Macinazione farine di carne Reparto Z e sfiati sili 101, 102 cassone M33	PUNTO DI EMISSIONE E6 - Generatore di vapore Deacidificazione 0,697 MW (*)	PUNTO DI EMISSIONE E7 - Macinazione Farine di carne Reparto P	PUNTO DI EMISSIONE E8 – Bruciatore Essiccatore 1,8 MW	PUNTO DI EMISSIONE E9 - Nuovo Combustore termico (**)
Data messa a regime	-	a regime	a regime	a regime	a regime	(***)
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013	1.728	850	2.800	2.500	6.700
Altezza minima (m)	-	10	11	5	12	15
Durata (h/g)	-	16	24 (&)	6	24	24

Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)	10	5	10	5 (°)	5
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nmc)	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)	-	35	-	35 (°) (§)	35
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nmc)	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	350	-	100 (°)	350
Ammoniaca (come NH ₄) - mg/Nmc	EPA CTM-027 UNI EN ISO 21877:2020	-	-	-	-	70
Concentrazione di odore (UO/mc)	UNI EN 13725	(#)	-	(#)	-	-
Impianto di depurazione	-	Filtro a tasche	-	Filtro a Maniche	-	Combustore termico rigenerativo
Frequenza autocontrolli		<i>Semestrale per Portata e polveri</i> <i>Trimestrale per portata e odori (#)</i>	-	<i>Semestrale per Portata e polveri</i> <i>Trimestrale per portata e odori (#)</i>	<i>Annuale per Portata, polveri ed NOx</i>	<i>Semestrale per Portata ed inquinanti</i> <i>Trimestrale per portata e odori (#)</i>

(*) **E6** I limiti di emissione si intendono rispettati in quanto l'impianto termico esistente viene alimentato con gas metano ed essendo la potenzialità <di 1MW non sono richiesti autocontrolli

(**) **E9 – Emissioni di lavorazioni inviate al Nuovo Combustore termico:**

- 2 autoclavi di cottura (di cui 1 sola funzionante), 1 cisterna di accumulo da autoclave sterilizzazione, 2 cisternette grasso previo passaggio delle fumane al condensatore
- 2 Presse (di cui 1 sola funzionante), deacidificazione olio (pompa vuoto gas incondensabili), Intercettate prima del condensatore.
- aspirazione collegata al ventilatore a servizio del cuocitore Stewed;
- solo eccezionalmente ed in alternativa: lo sfiato di emergenza di sovrappressione del sistema a cicloni (che si attiverà automaticamente solo in caso di malfunzionamento dell'impianto) e lo sfiato di manutenzione (sempre del sistema a cicloni e non del cuocitore) la cui attivazione è manuale, tramite apposita valvola, esclusivamente prima delle attività di manutenzione che richiedano l'apertura del circuito.

(***) rif. prescrizioni messa in esercizio e messa a regime **punti D2.4.3 - 4 e 5**

(&) le 24 h/g sono considerate come durata massima giornaliera al momento del funzionamento dell'impianto di deacidificazione; lo stesso, infatti, è in funzione solamente per un periodo limitato nell'arco dell'anno, in relazione alle richieste del mercato.

(°) limiti riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

(§) I limite di emissione si intende rispettato in quanto l'impianto termico viene alimentato con gas metano

(#) rif. prescrizione **D2.4.24**. Il "valore obiettivo" sarà definito in seguito alla presentazione di specifica relazione tecnica, comprensiva di valutazione delle ricadute con adeguato modello matematico.

Relativamente ai parametri della Camera di Combustione devono essere rispettati i seguenti limiti:

Punto di emissione	temperatura di esercizio	tempo di permanenza
E9	> 850 °C	> 1 sec
E3 (*)	> 700 °C	> 0,3 sec

(*) quando in funzione - rif. prescrizione **D2.4.10**

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas**, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento”, sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota > 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Relativamente al **punto di emissione E4**, il cui camino non è dotato di scala di accesso al bocchettone di prelievo e piattaforma, è consentito l'utilizzo di una piattaforma aerea o cestello elevatore noleggiato al bisogno. Tale soluzione deve assicurare disponibilità immediata di utilizzo in caso di verifiche da parte dell'ente di controllo.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di

collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti e i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E9**) con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone **i dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**, in particolare:

- relativamente al punto di emissione **E9** portata ed inquinanti (comprese sostanze odorigene monte/valle) su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. per il generatore associato al punto di emissione E1 è ammessa la sostituzione del combustibile gas metano con il **solo olio combustibile (BTZ)**, nel rispetto dei limiti di concentrazione riportati nella tabella al punto 1. Il gestore deve, comunque, prediligere l'utilizzo di metano e gas naturale quale combustibile;
8. ogni volta che sarà utilizzato olio combustibile (BTZ) nel generatore associato ad E1 il gestore dovrà comunicare ad ARPAE di Modena e comune di Castelnuovo Rangone:
 - a) la data di inizio dell'utilizzo di tale combustibile ed effettuare entro i primi 10 giorni autocontrollo per portata ed inquinanti (polveri, NOx ed SOx). L'autocontrollo associato alla prima volta di utilizzo del nuovo combustibile dovrà essere inviato anche agli enti suddetti entro 30 giorni dall'analisi;
 - b) la data di fine dell'utilizzo di tale combustibile;
9. se il generatore associato ad E1 sarà utilizzato ad olio combustibile (BTZ) per una durata consecutiva superiore ai sei mesi dovranno essere effettuati almeno due autocontrolli annuali;
10. una volta entrato a regime il nuovo combustore termico (punto di emissione E9) il gestore può utilizzare il vecchio distroterm associato al punto di emissione E3 solo nel caso in cui il nuovo nuovo combustore termico necessiti di essere fermato per manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il gestore dovrà comunicare ad ARPAE di Modena e comune di Castelnuovo Rangone la data di inizio e fine di utilizzo del vecchio distroterm ed in tale lasso di tempo, per l'emissione E3 dovrà essere effettuata la registrazione in continuo della temperatura nella camera di combustione e dovranno essere rispettati i seguenti parametri di esercizio: temperatura > 700°C e tempo di permanenza > 0,3 sec., nonché, i limiti riportati nella tabella di cui al punto 1.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

11. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno **cinque anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
12. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti degli adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi e costituiti da misuratori istantanei di pressione differenziale;
13. l'abbattitore ad umido deve essere provvisto di:
 - flussometro oppure misuratore istantaneo della portata o del volume del liquido di lavaggio;
 - misuratore istantaneo di funzionamento ON/OFF delle 3 pompe di ricircolo del liquido di lavaggio
14. per i combustori associati rispettivamente al punto di emissione **E3** quando funzionante (vecchio distroterm) ed al punto di emissione **E9** (nuovo combustore termico) deve essere presente un idoneo sistema di misura con registrazione in continuo della temperatura nella camera di combustione. Tale registrazione deve essere tenuta a disposizione **per almeno per 5 anni**;
15. per gli impianti funzionanti a ciclo continuo i sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione sono mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.
16. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad es. annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie, oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione)

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

17. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da

consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

18. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

19. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da Arpae-APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'installazione e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, presso l'Azienda a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni;

20. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato (ad eccezione di E3 per il quale è prevista specifica prescrizione), che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre, essere annotata sul Registro degli autocontrolli.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

ALTRE PRESCRIZIONI

21. la coclea ed il cassone per il convogliamento e lo stoccaggio dei fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico presente nel "locale P" devono essere chiusi e/o chiudibili al fine di limitare al massimo le emissioni odorigene;
22. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime e rifiuti che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente e/o odorigene. I mezzi che trasportano materiali polverulenti e/o odorigeni devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;
23. l'Azienda è tenuta quando necessario ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri;
24. Il gestore è tenuto ad eseguire misure della concentrazione di odore (OUE/m³) sulle emissioni in atmosfera **E2, E9, E4 ed E7** con cadenza trimestrale (4 analisi/anno) almeno per i primi 12 mesi a partire dalla data di messa a regime del nuovo combustore termico associato al punto di emissione E9.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di *concentrazione di odore*, che in termini di *flusso di odore*.

È necessario eseguire queste verifiche periodiche anche a monte dello scrubber e del distroterm, in concomitanza con gli autocontrolli su E2 ed E9, come specificato al precedente punto D2.4.1, per monitorare la performance degli stessi.

A conclusione di 12 mesi di monitoraggio, entro 90 gg dalla data dell'ultimo campionamento, il gestore dovrà inviare ad Arpae di Modena apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi effettuati sui punti di emissione suddetti. La relazione deve includere uno studio di valutazione con adeguato modello matematico di ricaduta che attesti il rispetto dei limiti ai recettori (in base ai riferimenti per lo specifico contesto territoriale), utilizzando in input per ciascun trimestre il corrispondente valore di concentrazione di odore misurato nei monitoraggi periodici.

In virtù dell'entrata in funzione del Depuratore di Gatti S.r.l. (autorizzato con AIA Determinazione n. 155 del 04/11/2015 e ss.mm.), dovranno essere inseriti nello studio di valutazione richiesto anche i dati dei monitoraggi relativi ai due punti di emissione associati allo stesso: E1-Dep: Aspirazione del locale di flottazione e disidratazione fanghi, E2-Dep: Aspirazione del locale linea di trattamento acque, in quanto inseriti nello studio previsionale del 2018. Il gestore per tali punti di emissione potrà utilizzare i dati delle analisi eseguite in aprile 2022 e gli esiti degli autocontrolli previsti dal piano di monitoraggio dell'AIA Depuratore eseguiti nel periodo che va dalla data di messa a regime sino alla fine dei 12 mesi di monitoraggio previsto per E2, E9, E4 ed E7 della presente AIA.

In base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché, ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l'Autorità Competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'inserimento di un "valore obiettivo" di emissione odorigena (da intendersi come valore guida e non come valore limite di emissione) ed alla eventuale realizzazione di piani di adeguamento.

D3.1.4. Monitoraggio e Controllo Consumo combustibili

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		GESTORE	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Consumo totale di gas metano	Intero stabilimento: Contatore	Mensile	Biennale	Elettronica / cartacea	Annuale
Consumo olio combustibile BTZ	litri/Kg	Mensile	Biennale	Elettronica / cartacea	Annuale

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Portata e concentrazione degli inquinanti nelle emissioni convogliate	verifica analitica	secondo le frequenze indicate al precedente punto 1 della Sezione D2.4	Biennale E2 o E9 + una tra le restanti autorizzate	elettronica e/o cartacea	annuale
Concentrazione degli inquinanti nelle emissioni diffuse	verifica analitica	Annuale ^{(2), (3)} Caratterizzazione quali-quantitativa all'interno del perimetro aziendale delle sostanze odorigene: aldeidi, ammoniaca, acido solfidrico, composti organici volatili	-	elettronica e/o cartacea	annuale
Concentrazione di odore: olfattometria dinamica con norma UNI 13725	verifica analitica	Trimestrale (#) emissioni convogliate E2 ⁽¹⁾ , E9 ⁽¹⁾ , E4, E7 ed E3 ⁽¹⁾ sino alla fermata del vecchio distroterm associato ed Annuale emissioni diffuse all'interno del perimetro aziendale ⁽³⁾	Biennale E2 o E9	elettronica e/o cartacea	annuale
Verifica di funzionalità dei sistemi di mitigazione e contenimento emissioni diffuse (chiusura contenitori, pulizia aree di deposito esterne, chiusura portoni magazzini, ...)	Ispezione alle sorgenti odorigene	giornaliera	Biennale	no	Annuale
Funzionamento scarico delle polveri dai filtri E4 ed E7	controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	giornaliera	Biennale	-	-
Sistema di controllo di funzionamento degli impianti di abbattimento - Filtri a tessuto	controllo visivo attraverso lettura dello strumento Δp	giornaliera	Biennale	-	-

Sistema di controllo di funzionamento degli impianti di abbattimento ad umido (scrubber)	Controllo visivo Sistemi on/off	Giornaliero	<i>Biennale</i>	-	-
Soluzione di lavaggio dello scrubber additivato con enzimi	Sostituzione integrale	Semestrale (§)	<i>Biennale</i>	elettronica e/o cartacea	
Svuotamento completo della colonna dell'abbattitore ad umido e pulizia dei corpi di riempimento	-	Annuale	<i>Biennale</i>	Cartacea su registro degli autocontrolli	-
Sistema di controllo di funzionamento degli impianti di abbattimento - Camere di combustione (E9 ed E3 quando in funzione vecchio distroterm)	Temperatura °C	In continuo	<i>Biennale</i>	Elettronica e/o Cartacea	--

(#) **rif. prescrizione D2.4.20**

(§) in caso di perdita di efficienza del sistema, anticipare tale intervento dando evidenza dell'intervento con apposita annotazione sul registro degli autocontrolli.

(1) misurazione da effettuarsi sia monte, che a valle dei sistemi di mitigazione individuati;

(2) I campionamenti devono essere effettuati in periodo estivo ed avere durata di almeno 2 giorni; i risultati devono essere espressi come media del periodo di campionamento;

(3) almeno i quattro punti individuati in planimetria emissioni Luglio 2020: PO1 Perimetro Lato Nord (Uffici), PO2 Perimetro Lato Ovest (Scarico Materie Prime), PO3 Perimetro Lato Est (Prodotti Finiti) e PO4 Perimetro Lato Nord (Reparto Farine)

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.